



## IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO DELL'I.C. "PEROTTI – RUFFO" EMANA IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

1

#### Riferimenti Normativi

Il Consiglio d'Istituto, secondo le modalità stabilite dalle seguenti disposizioni legislative:

- D.lg. n. 297/94, artt. 8 e 10;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 Giugno 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 Luglio 1998 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 21 Novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 Dicembre 2007;
- Nota Ministero della Pubblica Istruzione prot. 3602 del 31 Luglio 2008;
- DPR n. 122 del 22 Giugno 2009.

Fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli altri organismi scolastici, considerato la responsabilità generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, Stabilisce il seguente **regolamento disciplinare alunni**.

#### **Art. 1 – Premessa al Regolamento di disciplina**

Per disciplina scolastica si intende, ai fini del presente regolamento, il complesso dei comportamenti interni ed esterni all'edificio scolastico che riguardano il rapporto sociale instaurato al momento della iscrizione tra l'allievo e le altre componenti umane rappresentate negli Organi Collegiali o istituzionalmente collegate al servizio scolastico o la cui funzione sia occasionalmente connessa all'erogazione del servizio scolastico stesso.

Il mantenimento della disciplina costituisce una responsabilità individuale e condivisa e rientra negli impegni che tutte le parti interessate (scuola, studenti, famiglia) si assumono con la sottoscrizione del **Patto educativo di corresponsabilità**.

I due principali compiti assegnati alla scuola sono:

- a) Consentire l'acquisizione di conoscenze di tipo intellettuale.
- b) Creare le condizioni più favorevoli per la socializzazione delle giovani generazioni.

La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Ed infatti, obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto non è solo quello di proporre sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto, la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.





La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

### Art. 2 - Diritti

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

### Art. 3 – Doveri

Vivere in comunità implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della comunità e l'adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi della comunità, in una parola il rispetto di doveri.

Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni senza arrecare disturbo, e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio dotandosi del necessario materiale didattico.
- avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art 1.
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza loro impartite, in particolare non ingombrando le vie di uscita ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico.
- utilizzare correttamente le strutture di laboratorio, gli arredi e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola, deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura degli arredi.

### Art. 4 – Disciplina – principi generali

- Il regolamento scolastico individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche secondo tabella n. 1 allegata di seguito, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di





responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Proprio in funzione educativa il recupero dello studente può avvenire anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e della gradualità della sanzione in relazione ai fatti.
- Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica previo consenso dei genitori.
- Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il DS potrà presentare denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'articolo 361 C. P.
- Ai fini del presente documento è opportuno ricordare che:
  1. La responsabilità disciplinare è personale;
  2. Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
  3. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto, mentre influisce sul voto di condotta;
  4. I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a consolidare il senso di responsabilità;

#### **Art. 5 – Infrazioni e classificazione delle sanzioni disciplinari**

Sulla base del DPR 249/98, modificato e integrato dal DPR 235 del 21 novembre 2007 e della nota Ministeriale n. 3602 del 31 luglio 2008, si riporta una **classificazione** delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.

A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze di molte scuole e dei loro regolamenti d'istituto.

a) **Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica** (art. 4 DPR 249/98-Comma 1).

Le infrazioni che non sono gravi ma che comunque turbano il sereno svolgimento delle lezioni, o infrazioni commesse per la prima volta, vengono comunicate per iscritto ai genitori e danno luogo a sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica.

Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che sono definite ed individuate dal presente regolamento disciplinare d'istituto, insieme alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure.

Tali sanzioni sono indicate nella tabella 1 allegata e sono così riepilogate:

1. ammonizione verbale, ammonizione scritta, senza notifica alla famiglia
2. comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia con riferimento al comportamento scorretto e convocazione dei genitori;
3. nota disciplinare individuale o di classe (rapporto disciplinare con notifica scritta)
4. nota disciplinare con svolgimento di
  - 1°: attività in favore della comunità scolastica o lavori socialmente utili solo per alcune ore (inferiori alla giornata scolastica);





2°: sospensione dalla frequenza di alcune attività di ampliamento dell'offerta formativa e frequenza di lezioni e attività alternative solo per alcune ore (inferiori alla giornata scolastica).

5. Nel caso di più note o di nota rilevante

- Convocazione dei genitori nel giorno e nell'ora stabiliti dal docente stesso che ne fa annotazione o dal coordinatore del CdC .
- Verbalizzazione in CdC da parte del coordinatore
- Procedura per nota più svolgimento di attività alternative e/o socialmente utili per alcune ore prestabilite concordate dalla famiglia.
- Procedura per l'allontanamento dalle lezioni di uno o più giorni (fino a quindici) se ripetuto.

6. Più verbalizzazioni influiscono sul voto di comportamento.

b) **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni** (Art. 4 DPR249/98 - Comma 8).

In caso di infrazioni avente una certa gravità come violenza fisica sui compagni, distruzioni di suppellettili di un certo valore, ecc) o di reiterazione di determinati comportamenti la famiglia viene tempestivamente contattata dal docente coordinatore o dal referente con i rapporti scuola-famiglia per la rimozione immediata del comportamento.

Quindi si dà seguito al procedimento come previsto dal DPR n. 249/98 e 235/2007, nonché dalla nota ministeriale n. 3602 del 31 luglio 2008.

c) **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni** (Art. 4 DPR 249/98 - Comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.





d) **Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico** (Art. 4 - comma 9 bis, DPR 235/07):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

e) **Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi** (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter).

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter DPR 235/07).

Nella tabella che segue sono schematicamente elencate le infrazioni con le relative sanzioni.

La gravità della sanzione è commisurata alla gravità della mancanza disciplinare ovvero al permanere della situazione di pericolo, alla reiterazione dello stesso ed alla considerazione di circostanze attenuanti o aggravanti di cui all'Art. 3.



	INFRAZIONE O MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONI IN ORDINE DI SUCCESSIONE	ORGANO COMPETENTE
<b>PUNTUALITÀ E PARTECIPAZIONE</b>			
a)	Mancata giustificazione dell'assenza entro tre giorni dal rientro	<p>Comunicazione scritta e telefonica alla famiglia.</p> <p>Il quarto giorno dall'assenza ingiustificata l'alunno verrà a scuola accompagnato dai genitori. In caso di mancata giustificazione e/o di assenze ingiustificate e ripetute si avviseranno i Competenti Servizi Sociali del Comune e, per più assenze ingiustificate, il Comando dei Carabinieri.</p>	Il Docente della prima ora del giorno del rientro e dei due giorni successivi annota sul registro di classe, cartaceo ed elettronico l'assenza e la mancata giustificazione, al terzo giorno il docente coordinatore procederà a dare comunicazione scritta e telefonica alla famiglia.
b)	Entrata in ritardo ingiustificata per oltre 10 minuti dall'inizio delle lezioni. Ingresso a scuola 7.55 inizio lezioni 8,00	<p>ammonizione verbale; ammissione dell'alunno in classe</p> <p>Il ritardo viene annotato ed entra nel computo della quota massima delle assenze per l'ammissione alla classe successiva.</p>	Il docente della prima ora riporta il ritardo sul registro di classe, cartaceo ed elettronico e lo comunica al coordinatore, il quale informa l'ufficio di segreteria con comunicazioni periodiche.
	più Entrate in ritardo ingiustificate (3 ritardi)	<p>Ammonizione scritta; Ammissione dell'alunno in classe</p> <p>ammonizione scritta; Informazione telefonica e scritta da parte del docente coordinatore alla famiglia. Convocazione dei genitori per colloquio con il docente coordinatore. Il reiterarsi delle situazioni di ritardo influirà sul voto di comportamento.</p>	Il Docente coordinatore registra periodicamente il numero dei ritardi e lo verifica
c)	Mancato assolvimento degli impegni di studio e mancanza di materiale scolastico  ABBIGLIAMENTO  S'indossano abbigliamento consoni ad un luogo riservato all'educazione e agli apprendimenti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammonizione verbale</li> <li>• Ammonizione scritta</li> <li>• Comunicazione scritta e telefonica alla famiglia</li> <li>• Convocazione dei genitori nel giorno e nell'ora stabiliti dal docente o dal coordinatore del consiglio di classe se il comportamento è ripetuto</li> <li>• Annotazione sul registro del docente per il mancato assolvimento degli impegni di studio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docente che ha rilevato l'infrazione</li> <li>• Coordinatore.</li> </ul>





### RELAZIONALITA'

d)	Adozione di comportamenti scorretti che determinano difficoltà a svolgere la lezione dei docenti o i compiti/studio degli alunni o che determinano disagio ai docenti, ai compagni, al personale ATA.	1. Annotazione sul registro di classe cartaceo ed elettronico e rapporto disciplinare (nota) con notifica ai genitori; 2. Annotazione sul registro di classe cartaceo ed elettronico e rapporto disciplinare (nota) con notifica ai genitori e sanzioni accessorie (svolgimento di attività alternative o socialmente utili, all'interno della scuola e per alcune ore prestabilite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docente che ha rilevato l'infrazione.</li> <li>• Coordinatore.</li> <li>• D.S.</li> <li>• Consiglio di classe anche in seduta ordinaria, (esclusa la componente genitori.)</li> </ul>
e)	Salire o scendere su piani dell'edificio in cui non è situata la propria classe. Rifiutarsi di entrare in classe. Nascondersi nel bagno per non assistere alle lezioni.	3. Se reiterato: sospensione dalla frequenza fino ad un max di 15 gg consecutivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consiglio di classe straordinario con la presenza della componente genitori</li> </ul>
f)	Offese alla dignità personale di altri Allievi o del Personale della Scuola; false dichiarazioni; Linguaggio e comportamenti particolarmente irrispettosi e offensivi verso gli operatori scolastici e/o i compagni		
g)	Atti di violenza nella scuola verso gli operatori scolastici e/o i compagni Atteggiamenti persecutori o prevaricatori nei confronti di altre persone; Violenze personali; Qualunque comportamento identificabile col bullismo.	1. Annotazione sul registro di classe cartaceo ed elettronico, convocazione immediata dei genitori e rapporto disciplinare (nota) con notifica ai genitori; 2. Annotazione sul registro di classe cartaceo ed elettronico, convocazione immediata dei genitori e rapporto disciplinare (nota) con notifica ai genitori e sanzioni accessorie (svolgimento di attività alternative o socialmente utili, all'interno della scuola e per alcune ore prestabilite) 3. Se reiterato: sospensione dalla frequenza fino ad un max di 15 gg consecutivi 4. sospensione dalla frequenza oltre 15 gg consecutivi; 5. sospensione dalla frequenza fino al termine dell'anno scolastico e esclusione dallo scrutinio finale e dagli esami finali;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docente che ha rilevato l'infrazione.</li> <li>• Coordinatore.</li> <li>• D.S.</li> <li>• Consiglio di classe anche in seduta ordinaria, (esclusa la componente genitori.)</li> <li>• Consiglio di classe straordinario con la presenza della componente genitori</li> <li>• Consiglio di classe straordinario/Consiglio d'Istituto</li> </ul>



USO DEL CELLULARE E DEL TABLET		
<p>h) E' consentito portare a scuola il cellulare per fini strettamente personali. Il cellulare deve, però, essere spento durante le lezioni e qualunque uso dello stesso è sanzionabile. Inoltre, si declina la scuola da ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, danni e uso illecito, trattandosi di un oggetto portato a scuola a fini personali e non</p> <p><b>h) Uso del cellulare per chiamate, ricezioni, giochi durante le lezioni con disturbo alle stesse. Uso del tablet per giochi, foto o collegamenti non consentiti ai fini didattici con disturbo alla lezione.</b></p>	<p>1. Annotazione sul registro di classe cartaceo ed elettronico e convocazione immediata dei genitori e rapporto disciplinare (nota) con notifica ai genitori</p> <p>2. Annotazione sul registro di classe cartaceo ed elettronico e convocazione immediata dei genitori e rapporto disciplinare (nota) con notifica ai genitori e sanzioni accessorie: attività in favore della comunità scolastica o lavori socialmente utili o sospensione dalla frequenza di alcune attività di ampliamento dell'offerta formativa e frequenza di lezioni e attività alternative per alcune ore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docente che ha rilevato l'infrazione.</li> <li>• Coordinatore.</li> <li>• D.S.</li> <li>• Consiglio di classe anche in seduta ordinaria, (esclusa la componente genitori.)</li> </ul>
<p>i) E' consentito l'uso del tablet o altri dispositivi per registrare lezioni, eventi, manifestazioni purché autorizzato dai docenti durante l'attività didattica e purché i video o le foto siano utilizzate solo per uso personale o familiare o per gli scopi dell'Istituzione scolastica (documentazione didattica alla classe ..)</p> <p><b>i) Uso illecito e diffusione di filmati, foto e registrazioni su web o su dispositivi personali senza consenso dell'interessato</b></p>	<p>3. Se reiterato: sospensione dalla frequenza fino ad un max di 15 gg consecutivi</p> <p>l'uso dello strumento in modo non consono e contrario al Patto e al Regolamento sul corretto utilizzo può portare alla restrizione nell'utilizzo del tablet, alla sospensione dalle lezioni scolastiche, con incidenza sulla condotta, alla perdita del diritto di utilizzare il tablet come strumento didattico sino ad arrivare alla dimissione dalle classi digitali per casi estremamente gravi e recidivi, oltre che le conseguenze personali sulla responsabilità dell'illecito. Vedi "sanzioni accessorie"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consiglio di classe straordinario con la presenza della componente genitori</li> </ul> <p>Convocazione dei genitori nel giorno e nell'ora stabiliti dal docente stesso che ne fa annotazione o dal coordinatore del CDC e consegna del modulo di avviso della nota e/o del consiglio straordinario. Verbalizzazione in CDC da parte del docente e/o del coordinatore e inserimento del modello della eventuale sanzione disciplinare nel fascicolo personale dello alunno. I genitori saranno messi al corrente che l'illecito uso potrà fare incorrere lo studente e i rispettivi genitori in un vero e proprio reato.</p>





o)	Comportamenti che costituiscono fatti di rilevanza penale o quando il permanere nella scuola dello studente possa essere causa di pericolo per l'incolumità delle persone.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporto disciplinare con notifica ai genitori;</li> <li>• sospensione dalla frequenza fino ad un max di 15 gg consecutivi;</li> <li>• sospensione dalla frequenza oltre 15 gg consecutivi;</li> <li>• sospensione dalla frequenza fino al termine dell'anno scolastico e esclusione dallo scrutinio finale e dagli esami finali;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docente / D.S.</li> <li>• Consiglio di classe</li> <li>• Consiglio di classe /Consiglio d'Istituto</li> </ul>
----	--	---	--

### Commutazione delle sanzioni

La sospensione può essere commutata, anche a richiesta dello studente sanzionato, in attività a favore della comunità scolastica quali: aiuto in biblioteca, lavori di pulizia dell'ambiente scolastico, collaborazione con il personale scolastico nelle diverse attività.

La commutazione della sospensione in attività utili alla comunità scolastica non sarà possibile nel caso di infrazioni ritenute gravi o reiterate.

### Sanzioni accessorie

1. In caso di violazione del divieto di utilizzo del cellulare e di altre apparecchiature di trasmissione personali, oltre alla sanzione irrogata in base alle disposizioni che precedono sarà sempre applicata la sanzione accessoria del sequestro temporaneo dell'apparecchiatura con restituzione della medesima al termine delle lezioni o, nei casi di recidiva, con riconsegna al genitore appositamente convocato nei giorni successivi a quello dell'evento.
2. In caso di alunni diversamente abili che si siano resi protagonisti di violazioni disciplinari potranno essere adottati dal Dirigente Scolastico e dai consigli di classe provvedimenti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere da a) a n) che tengano conto delle specifiche caratteristiche della disabilità, anche d'intesa con gli operatori sanitari di riferimento e con le famiglie degli alunni. I suddetti provvedimenti potranno essere adottati sia contestualmente alle sanzioni di cui alle lettere da a) a n) che in alternativa alle medesime.
3. In tutti i casi di irrogazione di sanzioni disciplinari di cui alla lett. Da d) a n) unitamente alla sanzione potrà essere disposta dal consiglio di classe quale sanzione accessoria l'esclusione dalla partecipazione a visite guidate o a viaggi d'istruzione o ad altre attività laboratoriali o extracurricolari.



## Attenuanti ed aggravanti

### Costituiscono attenuante:

- La involontarietà;
- Il mancato controllo emotivo in relazione alla sua breve estensione nel tempo ed all'età dell'Allievo;
- La situazione di handicap psichico;
- L'immediato e leale riconoscimento della gravità dell'infrazione;
- La provocazione ricevuta.

### Costituiscono aggravante:

- La volontarietà;
- La recidiva;
- L'aver commesso la mancanza in situazione pericolosa, nei laboratori e durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione, le attività all'esterno;
- Il carattere di gruppo.

## Nota di classe

E' comminata per infrazioni che riguardino l'andamento generale della classe e comportamenti in cui non sia ravvisabile un singolo responsabile ma più alunni o tutti gli alunni della classe.

Si procederà con la verbalizzazione della nota disciplinare collettiva sul giornale di classe cartaceo ed elettronico e sull'apposito modello cartaceo.

Potrà essere comminata dal:

- Docente che ha rilevato l'infrazione.
- Coordinatore.
- Consiglio di classe e singolarmente ciascuno dei suoi componenti( esclusa la componente genitori.)

Si procederà con la comunicazione a tutti i genitori della classe sull'apposito modello compilato dal docente che ha rilevato l'infrazione, restituzione dell'avvenuta notifica al docente, al coordinatore, alla segreteria, inserimento nel FASCICOLO DI OGNI ALUNNO

Verbalizzazione in CDC da parte del coordinatore





### **Art. 6 – Procedimento per l'irrogazione della sanzione**

Le sanzioni disciplinari classificate come (A), ossia quelle diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica vengono irrogate secondo la forma e le modalità sotto indicate, e notificate direttamente dai docenti ai genitori, con procedure semplificate di comunicazione ed esecutività, l'esecutività di tali sanzioni è immediata:

12

#### **Ammonizione orale, ammonizione scritta, convocazione dei genitori**

E' di competenza del docente che ha rilevato l'infrazione, l'ammonizione scritta sarà registrata sul giornale di classe cartaceo ed elettronico e con la precisazione che si tratta di ammonizione scritta (diversa dalla nota disciplinare).

La convocazione dei genitori deve essere fatta telefonicamente dal docente e registrata con fonogramma protocollato, il colloquio deve essere trascritto e controfirmato su apposito modulo.

#### **Rapporto disciplinare con notifica alla famiglia (nota)**

La motivazione deve essere scritta sul registro di classe cartaceo ed elettronico. Le motivazioni del rapporto disciplinare, riportate sul registro di classe, vengono notificate alla famiglia.

#### **Procedura:**

1. Verbalizzazione della nota disciplinare individuale sul giornale di classe cartaceo ed elettronico.
2. Registrazione della nota su un apposito modello cartaceo compilato in giornata dal docente che ha rilevato l'infrazione, in triplice copia (una per la segreteria che la inserirà nel fascicolo personale, una per il coordinatore, una per il genitore).
3. Il docente stesso comunicherà telefonicamente al genitore dell'invio dell'apposito modello tramite l'alunno e il contenuto della nota.
4. Il genitore dovrà restituire l'avvenuta notifica al docente che la riporterà al coordinatore di classe e alla segreteria.

#### **Organo competente:**

- Docente che ha rilevato l'infrazione.
- Coordinatore.
- Consiglio di classe e singolarmente ciascuno dei suoi componenti( esclusa la componente genitori.)

#### **Presenza di più note**

Con più verbalizzazioni (note ripetute) o con una sola annotazione ma ritenuta rilevante, il docente e/o il coordinatore convocheranno personalmente i genitori.

Il coordinatore compilerà un modello riassuntivo delle note in sede di scrutinio e le notificherà ai genitori interessati insieme al DVA.

Inoltre periodicamente il coordinatore verificherà il registro di classe per monitorare se sia il caso di convocare il consiglio straordinario in presenza di più note ripetute.





Il CDC può disporre:

- nota disciplinare con svolgimento di attività alternative e socialmente utili per alcune ore prestabilite e concordate con la famiglia.
- l'allontanamento di uno o più giorni dalle attività didattiche, seguendo la procedura per l'allontanamento dalle lezioni.

13

Più verbalizzazioni influiscono sul voto di comportamento.

## **Nota disciplinare con la sanzione di svolgimento di attività utili o alternative**

### **Procedura**

con la nota disciplinare potranno essere comminate dal consiglio di classe le seguenti sanzioni in ordine di gravità e successione:

1° : attività in favore della comunità scolastica o lavori socialmente utili;

2° : sospensione dalla frequenza di alcune attività di ampliamento dell'offerta formativa e frequenza di lezioni e attività alternative per alcune ore.

### **Organo competente:**

- Per la nota disciplinare procede il docente che ha rilevato l'infrazione, il coordinatore, il Consiglio di Classe o ciascuno dei suoi componenti (esclusa la componente genitori)
- Per la nota con richiami ad altre attività procede il consiglio di classe in seduta ordinaria anche con la sola presenza dei docenti o il Consiglio di Classe straordinario se richiesto con segnalazione motivata dal docente che ha rilevato l'infrazione, la richiesta va effettuata sugli appositi moduli con relazione scritta da parte del docente che ha constatato l'infrazione.

## **Sospensione dalla frequenza fino ad un max di 15 gg consecutivi**

Per la sanzione di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica si applicherà la seguente

### **Procedura**

1. Annotazione del comportamento sul giornale di classe.

Comunicazione del docente che ha rilevato l'infrazione al Dirigente e al coordinatore tramite la compilazione degli appositi moduli per la convocazione del consiglio di classe straordinario e relazione scritta del proponente su quanto avvenuto.

Il D.S. convocherà il consiglio di classe o di Istituto entro cinque giorni. Il consiglio si riunirà nella composizione completa della rappresentanza dei genitori.

2. Convocazione dei genitori nel giorno e nell'ora stabiliti dal docente stesso che ne fa annotazione o dal coordinatore del CDC e consegna del modulo di avviso del consiglio straordinario.

3. Prima del consiglio, il coordinatore di classe sentirà il proponente la sanzione e l'alunno interessato, raccogliendone una difesa orale e portandola in Consiglio

4. Verbalizzazione in CDC da parte del docente e/o del coordinatore e inserimento del modello della eventuale sanzione disciplinare nel fascicolo personale dell'alunno (il consiglio in ordine di gravità potrà decidere di comminare la sola nota o la sospensione di uno o più giorni). La sanzione verrà





- decisa nel consiglio a maggioranza dei membri effettivamente partecipanti alla seduta, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, l'astensione di qualcuno dei membri non influisce sul conteggio dei voti.
5. La sanzione con verbalizzazione esauriente della motivazione, sarà comunicata ai genitori **dell'alunno**, che saranno invitati per iscritto a entrare nel consiglio al termine della seduta. Il Consiglio riceverà i genitori e darà loro lettura della sanzione irrogata e delle motivazioni addotte, e si comunicherà ai genitori il diritto alla impugnazione. Le forme, i tempi e le modalità di erogazione della sanzione (date/ Con o senza frequenza / attività alternative ecc.) saranno decise in questa sede insieme ai genitori, tenuto conto delle eventuali indicazioni del Consiglio di classe, della conoscenza dell'alunno e della funzione educativa della sanzione.
  6. Per rispondere alla predetta finalità, potrà essere disposto l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica inteso come non frequenza delle lezioni in classe ma svolgimento di attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, produzione di elaborati, corsi di recupero pomeridiani.
  7. La sanzione, diventerà esecutiva trascorsi i 15 giorni dal giorno della notifica da parte del Consiglio ai genitori\tutori dell'alunno con registrazione sul giornale di classe, l'annotazione su apposita scheda da inserire nel fascicolo personale. Il procedimento si considererà concluso nella data di applicazione della sanzione.
  8. Qualora nel termine dei 15 giorni dalla notifica i genitori/tutori inviino impugnativa presso l'organo di garanzia della Scuola, la sanzione diventerà esecutiva dopo il pronunciamento dell'organo di garanzia. Oppure verrà annullata.

14

**Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia, la sanzione è applicata non prima del sedicesimo giorno in assenza di ricorsi.**

### **Gradualità**

- Convocazione dei genitori;
- Convocazione del consiglio di classe (straordinario o anche in consiglio ordinario se prossimo all'evento);
- Nota disciplinare da inserire nel fascicolo dell'alunno;
- Sospensione di un giorno dalle lezioni con frequenza e impiego in altre attività stabilite dal consiglio;
- Sospensione di più giorni (fino a quindici) dalle lezioni o da particolari attività della classe con frequenza e impiego in altre attività stabilite dal consiglio e concordate con la famiglia;
- Sospensione di un giorno senza frequenza dalle lezioni in data concordata con la famiglia;
- Sospensione di più giorni dalle lezioni (fino a quindici) senza frequenza in date concordate con la famiglia.





## Organo competente

Consiglio di classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori (straordinario o ordinario).

**Sospensione dalla frequenza oltre 15 gg consecutivi e sospensione dalla frequenza fino al termine dell'anno scolastico e esclusione dallo scrutinio finale e dagli esami finali.**

15

## Procedura

- Il Dirigente scolastico, di concerto con il Coordinatore di classe, accertata la gravità della violazione del Regolamento di Disciplina, svolge un accertamento istruttorio ed in caso di conferma convoca il Consiglio di Classe con procedura d'urgenza entro i cinque giorni successivi alla presa visione del rapporto disciplinare.
- Il Consiglio di Classe esamina l'infrazione disciplinare e propone, motivandola, la relativa sanzione.
- Il D.S., preso atto delle deliberazioni del Consiglio di Classe, le comunica al Presidente del Consiglio d'Istituto il quale provvede alla convocazione straordinaria del Consiglio entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione.
- Il Consiglio d'Istituto, sentite le considerazioni del D.S. anche in merito all'opportunità di convertire le sanzioni in attività utili alla comunità scolastica, delibera la decisione presa.
- Il D.S., preso atto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto convoca la famiglia e lo studente per notificare la sanzione prevista o la sua conversione in attività utili alla comunità scolastica.
- E' ammesso ricorso all'organo di garanzia entro quindici giorni dalla Notifica, la sanzione è applicata non prima del sedicesimo giorno in assenza di ricorsi.

## Procedura speciale

La sanzione si applica dal momento in cui sono decorsi i termini utili per presentare ricorso, salvo che, per urgenza motivata, sia stata dichiarata immediatamente esecutiva dal D.S.

### **Art. 7 – Motivazioni delle sanzioni e applicazione della Legge 241/90**

La sanzione disciplinare, a qualunque classificazione appartenga, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, saranno inserite nel suo fascicolo personale attraverso un foglio informativo che sarà compilato al termine dell'anno scolastico dal coordinatore del CdC. Le informazioni seguono lo studente in occasione di





trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola nel compilare il foglio informativo il coordinatore si atterrà ad una breve descrizione e ad una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

### Art. 8 – Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia della scuola, che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. L'organo di garanzia della Istituzione scolastica costituisce l'unico organo competente ad esperirsi sulle impugnazioni delle sanzioni.

1. Per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari essa è finalizzata da un lato a garantire **"il diritto di difesa"** degli studenti e, dall'altro, **la snellezza e rapidità del procedimento**, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'organo di garanzia è presieduto dal DS, ed è composto da 2 docenti designati dal Consiglio di Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori. E' convocato dal dirigente scolastico entro 5 giorni dal ricevimento di una impugnazione di sanzione disciplinare.
3. I genitori facenti parte dell'organo di garanzia saranno eletti tra i rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto in una apposita riunione. In caso di incompatibilità del docente o del dirigente, qualora stessi soggetti che hanno erogato la sanzione, questi saranno sostituiti dai docenti collaboratori del DS. In caso di dovere di astensione (il genitore dello studente sanzionato) il genitore eletto sarà sostituito dal rappresentante di classe.
4. Le deliberazioni dell'organo di garanzia saranno valide a maggioranza dei membri effettivamente partecipanti alla seduta, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, l'astensione di qualcuno dei membri non influisce sul conteggio dei voti.
5. La sanzione disciplinare irrogata potrà essere eseguita dopo 15 giorni dalla comunicazione scritta ai genitori degli alunni ossia allo scadere dei termini utili per l'impugnazione, salvo un accordo con i genitori su una data precedente o nei casi di pericolo per l'incolumità degli altri utenti della Scuola.
6. Sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel presente regolamento d'istituto, la competenza è attribuita all'organo di garanzia regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.
7. L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione acquisita** o di





memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri contro interessati.

Il comma 5 dell'art. 2 del DPR 249/98, **fissa il termine perentorio di 30 giorni**, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entrato il termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art. 16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

### Art. 9 – Regolamento d'Istituto

Il regolamento di disciplina è parte integrante del regolamento d'Istituto e viene aggiornato e modificato insieme al regolamento.

Allegati:

- Modelli
- Regolamento uso di tablet e cellulari

Cassano delle Murge, 15.01.2016

Delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 15.01.2016